

Avvio di procedimento ai sensi del d.lgs. 70/2014, recante “Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario”.

L’Autorità, nella sua riunione del 7 aprile 2022

- VISTO** l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTO** il regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (di seguito: Regolamento), ed in particolare l’articolo 8 (“*Informazioni di viaggio*”), paragrafo 1, e l’allegato II - “*Informazioni minime che le imprese ferroviarie e/o i venditori di biglietti devono fornire*”, parte I - “*Informazioni prima del viaggio*”;
- VISTO** il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni del Regolamento, ed in particolare l’articolo 9 (“*Informazioni relative al viaggio*”), comma 1, ai sensi del quale: “*In caso di inosservanza di ciascuno degli obblighi informativi relativi ai viaggi oggetto del contratto di trasporto di cui all’allegato II, parte I, del regolamento, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento, le imprese ferroviarie e i venditori di biglietti che offrono contratti di trasporto per conto di una o più imprese ferroviarie sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro. Alla stessa sanzione sono soggetti i venditori di biglietti che offrono contratti di trasporto per conto proprio e i tour operator qualora abbiano la disponibilità delle suddette informazioni*”;
- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il Capo I, sezioni I e II;
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità, adottato con delibera n. 15/2014 del 27 febbraio 2014;
- VISTO** il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, adottato con delibera dell’Autorità n. 52/2014 del 4 luglio 2014, ed in particolare l’articolo 3, comma 1;
- VISTA** la ricevuta della “richiesta” inviata dal sig. [...] (di seguito: reclamante) all’indirizzo e-mail “contact@suedtirolmobil.info” in data 28 maggio 2021, avente ad oggetto “*tickets*”;

VISTO

il reclamo presentato all'Autorità, prot. ART 17573/2021 del 3 novembre 2021, ed i relativi allegati, con il quale il reclamante evidenziava *"il problema delle differenze tariffarie tra Alto Adige Mobilità e Trenitalia"* e rappresentava, tra l'altro, che: *"Acquistando i biglietti nelle stazioni dei treni ove è presente soltanto la biglietteria automatica di Alto Adige Mobilità, come appunto ad Egna (BZ), per recarsi ad esempio a Mezzocorona (TN), vi è una maggiorazione del costo del biglietto non specificata al cliente (me ne sono accorto in quanto all'andata da Mezzocorona ho speso meno per la stessa tratta rispetto al ritorno da Egna). Peraltro, ad esempio a Egna, non vi sono alternative (se non online) all'acquisto del biglietto in stazione con biglietteria automatica Alto Adige Mobilità, pena la multa a bordo (come ben specifica il cartello), né è appunto noto il fatto che il biglietto sia più oneroso. In altre stazioni sono invece presenti entrambe le biglietterie automatiche, seppur senza ulteriori specifiche"*. Il reclamante allegava, in proposito:

- il riscontro del 1° giugno 2021, proveniente da Strutture Trasporto Alto Adige S.p.A. (di seguito: STA), alla citata richiesta formulata via e-mail, nel quale si rappresentava, tra l'altro, che *"la tariffa per la tratta Egna - Mezzocorona ammonta a 3 euro, sia per il sistema integrato altoadigemobilità, sia per il sistema di bigliettazione Trenitalia. Per la tratta Egna - Trento invece emergono delle differenze. Il nostro sistema integrato chiede 5,50 euro, quello di Trenitalia 4,50 euro. Questa differenza è dovuta per il seguente motivo: per i biglietti ferroviari emessi da parte di Trenitalia con stazione di partenza in Alto Adige e stazione di arrivo a sud di Mezzocorona oppure viceversa da sud di Mezzocorona con stazione di arrivo in Alto Adige viene applicata la tariffa sovraregionale di Trenitalia. Se per la stessa tratta il biglietto viene emesso tramite il sistema integrato Alto Adige Mobilità, la tariffa non corrisponde sempre a quella di Trenitalia. Purtroppo, sino ad ora non si è trovato un accordo per l'unificazione delle tariffe"*;
- la risposta di Trenitalia del 10 giugno 2021 al reclamo di prima istanza presentato dal reclamante all'impresa ferroviaria, nella quale si precisava, tra l'altro, che *"la self-service interessata gestita dalla Provincia Autonoma di Bolzano ha applicato nel caso specifico l'algoritmo del sistema integrato Alto Adige e non il nuovo algoritmo sovraregionale adottato dalla Conferenza Stato Regioni/Provincie Autonome"*;

VISTE

le note prot. 19302/2021 del 3 dicembre 2021, indirizzata a Trenitalia e prot. 2618/2022 del 9 febbraio 2022, indirizzata, tra l'altro, a STA e a Trenitalia, con le quali gli Uffici dell'Autorità chiedevano di fornire una serie di informazioni e chiarimenti, corredati della relativa documentazione, in relazione a quanto lamentato dal reclamante;

VISTE

la nota di riscontro di Trenitalia, prot. ART 20579/2021 del 23 dicembre 2021, ed i relativi allegati, e la nota di riscontro di STA, prot. ART 3437/2022 del 23 febbraio 2022;

VISTI

i rilievi effettuati dagli Uffici sui siti web: www.trenitalia.com, www.sta.bz.it, www.suedtirolmobil.info/it/ e www.altoadigemobilita.info;

RILEVATO

che ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del regolamento ferroviario, “[...]’Autorità procede all’accertamento delle violazioni e all’irrogazione delle sanzioni di sua competenza d’ufficio o a seguito di reclamo”;

ATTESO

che ai sensi del citato articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento “*le imprese ferroviarie e i venditori di biglietti che offrono contratti di trasporto per conto di una o più imprese ferroviarie forniscono al passeggero, su richiesta, almeno le informazioni di cui all’allegato II, parte I, in relazione ai viaggi per i quali l’impresa ferroviaria in questione offre un contratto di trasporto*”; tra le voci di cui all’allegato II, parte I, figura: “*Orari e condizioni per la tariffa più bassa*”;

TENUTO CONTO

che ai sensi dell’articolo 3 (“*Definizioni*”) punto 7, del Regolamento “*venditore di biglietti*” è “*qualsiasi rivenditore di servizi di trasporto ferroviario che concluda contratti di trasporto e venga biglietti per conto dell’impresa ferroviaria o per conto proprio*”;

CONSIDERATO

al riguardo che dalla documentazione agli atti emerge, tra l’altro:

- STA gestisce il marchio “*altoadigemobilità*”, che contraddistingue il sistema informativo e tariffario di proprietà della Provincia Autonoma di Bolzano, e provvede alla vendita di biglietti tramite emettitrici automatiche ubicate in alcune stazioni, nonché tramite i siti web www.altoadigemobilita.info/it/ e www.suedtirolmobil.info/it/, dei quali risulta “*Proprietario e curatore*”;
- Trenitalia effettua il servizio di trasporto ferroviario nella Provincia Autonoma di Bolzano in virtù di un contratto di servizio stipulato con l’Ente affidante della Provincia Autonoma di Bolzano, la cui competenza “*lungo la linea del Brennero, si estende dalla località di Brennero fino alla stazione di Trento*”; tale servizio “*si inserisce anche nel più ampio quadro del TPL provinciale gestito da STA (...). All’interno del perimetro di competenza provinciale della Provincia di Bolzano, operano i sistemi di vendita dei biglietti sia di Trenitalia che di STA*”;
- secondo quanto riferito da Trenitalia, “*in base alle disposizioni stabilite dall’Ente affidante della Provincia Autonoma di Bolzano, per i biglietti singoli (cd. ordinari) afferenti a tratte sovraregionali aventi come origine le stazioni della Provincia di Bolzano e destinazione le stazioni ferroviarie a sud di Mezzocorona, ossia Lavis e Trento, e viceversa, Trenitalia applica la tariffa sovraregionale come stabilito dall’art. 3, comma 8 della recente delibera n. 962 del 16 novembre 2021 sul Sistema tariffario e condizioni di utilizzo dei servizi di trasporto pubblico di persone in Alto Adige e dalla delibera n. 1234 del 14 novembre 2017, sul Nuovo sistema di calcolo della tariffa sovraregionale nel trasporto ferroviario. Diversamente da Trenitalia, STA – Strutture Trasporto Alto Adige continua ad utilizzare la tariffa su base chilometrica, che si applica al TPL integrato della Provincia di Bolzano, come definita dall’art. 3 della delibera n. 962 del 16 novembre 2021 citata*

(precedentemente delibera n. 760 del 5 luglio 2016, sul Sistema tariffario in Alto Adige - Allegati 1 e 2). Per la tariffa su base chilometrica si utilizza un algoritmo di calcolo differente rispetto a quello usato per la tariffa sovraregionale; ciò determina un valore differente della tariffa applicata alle tratte menzionate (...) a seconda del soggetto emittente il biglietto, ossia Trenitalia o STA. (...) Eventuali azioni di allineamento del sistema rientrano nella esclusiva competenza della Provincia Autonoma di Bolzano e di STA – Strutture Trasporto Alto Adige”;

- secondo quanto riferito da STA, *“tutte le domande sulla corretta implementazione e applicazione della nuova tariffa con applicazione sovraregionale (...) sono state chiarite insieme al supporto di Trenitalia SpA. Pertanto, si comunica che a partire del 01/03/2022 tutti i canali di vendita di Alto Adige Mobilità saranno allineati con la tariffa sovraregionale applicata da Trenitalia SpA”*. STA ha ritenuto, di conseguenza, non *“congruo implementare appositi avvisi sul disallineamento tariffario, in quanto la questione è stata risolta”*;
- sulla base dei rilievi svolti dai competenti Uffici dell'Autorità in data 29 marzo 2022, la ricerca effettuata per l'acquisto di un biglietto singolo Egna-Trento tramite il sito web www.trenitalia.com, restituisce una tariffa inferiore rispetto alla ricerca effettuata tramite i siti web www.altoadigemobilita.info/it/ e www.suedtirolmobil.info/it/;

RILEVATO

conseguentemente che, sulla base delle evidenze agli atti, STA non risulta aver fornito ai passeggeri, che ne abbiano fatto richiesta consultando le emettitrici automatiche o i siti web www.altoadigemobilita.info/it/ e www.suedtirolmobil.info/it/, le informazioni prima del viaggio relative alle *“condizioni per la tariffa più bassa”*, dal momento che, sia pure al corrente della differenza tariffaria, non ha fornito indicazioni circa la possibilità di acquistare il medesimo biglietto singolo ad una tariffa inferiore tramite un canale di Trenitalia;

RITENUTO

che, relativamente al diritto di ottenere, su richiesta, prima del viaggio, informazioni relative ad *“Orari e condizioni per la tariffa più bassa”*, sussistano, per le ragioni sopra illustrate, i presupposti per l'avvio d'ufficio di un procedimento nei confronti di Strutture Trasporto Alto Adige S.p.A. per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del d.lgs. 70/2014, per la violazione dell'obbligo di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. l'avvio nei confronti di Strutture Trasporto Alto Adige S.p.A. di un procedimento ai sensi del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, in relazione ai fatti descritti in motivazione, per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio concernente la violazione dell'articolo

- 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
2. all'esito del procedimento potrebbe essere irrogata, per la violazione di cui al punto 1, una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 1.000,00 (mille/00) ed euro 5.000,00 (cinquemila/00) ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del d.lgs. 70/2014;
 3. è nominato responsabile del procedimento il dott. Ernesto Pizzichetta, quale direttore dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni, indirizzo posta elettronica certificata (PEC): pec@pec.autorita-trasporti.it, tel. 011.19212.538;
 4. è possibile avere accesso agli atti del procedimento presso l'Ufficio Vigilanza e sanzioni – Via Nizza 230, 10126 Torino;
 5. il destinatario della presente delibera, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della stessa, può inviare memorie e documentazione al responsabile del procedimento, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo pec@pec.autorita-trasporti.it, nonché richiedere l'audizione innanzi all'Ufficio Vigilanza e sanzioni;
 6. il destinatario della presente delibera può, a pena di decadenza, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della stessa, proporre impegni idonei a rimuovere le contestazioni avanzate in motivazione;
 7. entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della presente delibera è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per un ammontare di euro 1.666,66 (milleseicentosessantasei/66), tramite versamento da effettuarsi:
 - mediante bonifico bancario su conto corrente intestato all'Autorità di regolazione dei trasporti presso Banca Nazionale del Lavoro, Agenzia n. 4, Piazza Carducci 161/A, 10126, Torino, codice IBAN: IT03Y0100501004000000218000, indicando nella causale del versamento: "sanzione amministrativa delibera 56/2022";
 - alternativamente, tramite l'utilizzo del servizio PagoPA, disponibile nella sezione "Servizi on-line PagoPA" (al link <https://autorita-trasporti.servizi-pa-online.it/>), indicando, nel campo 'causale': "sanzione amministrativa";
 8. i soggetti che hanno un interesse a partecipare al procedimento possono presentare memorie scritte e documenti entro e non oltre sessanta giorni dalla comunicazione o, in mancanza, dalla pubblicazione della presente delibera, oltre a deduzioni e pareri, anche nel corso delle audizioni svolte davanti all'Ufficio Vigilanza e sanzioni;
 9. il termine per la conclusione del procedimento è fissato in centoventi giorni, decorrenti dalla data di notifica della presente delibera;
 10. la presente delibera è notificata a Strutture Trasporto Alto Adige S.p.A. a mezzo PEC.

Torino, 7 aprile 2022

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005)